

**»ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE
ILLECITE E DI MALA AMMINISTRAZIONE«
L. n.190/2012 – art.1, co.51
Direttiva (UE) 2019/1937
D.Lgs. n.24/2023
Delibera Anac n.311 del 12 luglio 2023**

REDAZIONE	VERIFICA
UFFICIO RELAZIONI CON GLI ORGANISMI AZIENDALI	RPCT
Mario ANGELINI	Maria Luisa MADERA

	<p align="center">PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA</p>	Rev. 04	
		Data: 18.12.2023	Pag. 2 di 18

- LISTA DI DISTRIBUZIONE DELLE COPIE CONTROLLATE

- Sito web internet aziendale: sezione 'società trasparente'

Cronologia revisioni

Rev. n.	Descrizione delle modifiche	Data
01	Prima emissione. Nessuna modifica	08.08.2018
02	Introduzione dell'applicativo informatico di segnalazione illeciti in rete all'indirizzo https://agecontrol.whistleblowing.it/ e istruzioni suo utilizzo	24.12.2018
03	Aggiornamenti da Linee guida Anac di cui alla delibera n.469 del 09.06.2021	29.04.2022
04	Aggiornamenti da D.Lgs. n.24/2023 e da Linee guida Anac di cui alla delibera n.311 del 12.07.2023	18.12.2023

Indice generale

- Lista di distribuzione delle copie controllate.....	2
Legenda.....	4
1. Segnalazioni di fatti corruttivi e di mala amministrazione.....	5
2. Ambito di applicazione.....	6
2.1 Ambito soggettivo del segnalante.....	6
2.2 Oggetto della segnalazione.....	8
2.3 Elementi e caratteristiche delle segnalazioni.....	9
2.4 Le segnalazioni anonime.....	10
2.5 La comunicazione delle ritorsioni ad Anac.....	10
3. Presentazione della segnalazione.....	11
3.1 Modalità di segnalazione.....	11
3.2 Segnalazione all'indirizzo https://agecontrol.whistleblowing.it/	12
3.2 Segnalazioni di violazione del "Modello di organizzazione gestione e controllo" (ex D.Lgs. n.231/2001).....	13
3.3 Soggetti segnalanti con qualifica di pubblico ufficiale o di ufficiale di polizia giudiziaria.....	13
3.4 Gestione della segnalazione.....	14
3.5 Tutela del segnalante.....	16
Allegato 1: di seguito sono indicate talune fattispecie punitive, non esaustive, che costituiscono "ritorsione" secondo la definizione del decreto.....	18

LEGENDA

- **Anac/Autorità** Autorità nazionale anticorruzione
- **Decreto** D.Lgs. n.24/2013
- **Direttiva europea** Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio
- **Modello 231** Modello di organizzazione, gestione e controllo (ex D.Lgs. n.231/2001)
- **Odv** Organismo di vigilanza
- **RPCT** Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
- **Società/Agenzia** Agecontrol Spa

1. SEGNALAZIONI DI FATTI CORRUTTIVI E DI MALA AMMINISTRAZIONE

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (termini spesso rappresentati dagli anglicismi "whistleblower" e "whistleblowing"¹) è stata introdotta nel nostro ordinamento con la L. n.190/2012 che ha modificato, tra gli altri, il D.Lgs. n.165/2001 con l'inserimento dell'art.54-bis² che delinea un regime di speciale tutela del dipendente che *"segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ovvero all'autorità nazionale anticorruzione (Anac), o denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti condotte illecite di cui è stato spettatore diretto in ragione del rapporto di lavoro"*.

Per migliorare ulteriormente le tutele del segnalante, la L. n.179/2017³ ha modificato il citato art.54-bis, assicurando maggiori garanzie per coloro che effettuano segnalazioni di illeciti di cui vengono a conoscenza nell'ambito lavorativo ed ampliando la tutela ai dipendenti delle aziende private, integrando l'art.6 del D.Lgs. n.231/2001⁴ con indicazioni relative alle modalità di segnalazione dei fatti illeciti ed alla illiceità di atteggiamenti e licenziamenti discriminatori. Il novellato art.54 bis, sopra richiamato, auspica, inoltre, che le procedure per la segnalazione di illeciti si possano avvalere anche di modalità informatiche dotate di strumenti di crittografia utili a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione.

Tale impianto normativo è fondato sul fatto che i dipendenti si trovano in una posizione privilegiata per rilevare comportamenti o situazioni anomale del proprio ambiente lavorativo, l'emersione dei quali può avvenire soprattutto laddove gli stessi non abbiano timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Un'ulteriore evoluzione si è avuta con l'introduzione del D.Lgs. n.24/2023⁵ che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937⁶ riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Con la nuova normativa la protezione viene ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

¹ Rispettivamente "Dipendente pubblico (e assimilati) che segnala condotte illecite" e "Istituto di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite (art.54-bis del D.Lgs. n.165/2001)".

² La L. n.190 del 06.11.2012, all'art.1, co.51, stabilisce che dopo l'art.54 del D.Lgs. n.165/2001 sia inserito l'art.54-bis *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*.

³ L. n.179 del 30.11.2017 in materia di *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*.

⁴ D.Lgs. n.231 dell'08.06.2001 in materia di *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

⁵ D.Lgs. n.24 del 10.03.2023 in materia di *"Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

⁶ In G.U.U.E. L 305, 26.11.2019, pag.17-56.2

	<p>PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA</p>	Rev. 02	
		<p>Data: 18.12.2023</p>	<p>Pag. 6 di 18</p>

Tale tutela è una delle misure fatte proprie e disciplinate dal Piano nazionale anticorruzione (PNA), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni la inseriscano nel proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) ed adottino i necessari accorgimenti a garanzia dei segnalanti che posseggano i requisiti soggettivi richiamati dal decreto.

A completamento di quanto disciplinato dalla normativa richiamata, l'Anac è intervenuta con le Linee Guida approvate con la delibera n.311 del 12 luglio 2023⁷ le cui presenti istruzioni ne raccolgono, laddove applicabili, le diverse indicazioni.

Va segnalato che Anac ha reso disponibile sul proprio sito web istituzionale⁸ un'applicazione informatica per la segnalazione di condotte illecite dedicata ai segnalanti che soddisfano i requisiti soggettivi richiamati dal D.Lgs. n.24/2023.

Tale servizio è fruibile anche dal segnalante legato alla sfera di Agecontrol laddove non voglia utilizzare le modalità di segnalazione che seguono e nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT della Società.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Ambito soggettivo del segnalante

Il D.Lgs. n.24/2023 individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina ricomprendendo i seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso soggetti del settore privato;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- azionisti (persone fisiche) e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore privato.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico dei soggetti sopra indicati non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

⁷ "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni".

⁸ <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore⁹;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- agli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Nel decreto il facilitatore è definito come una *"persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata"*.

La norma, utilizzando il termine *"assistenza"*, fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione.

Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se questi, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla L. n.300/1970.

La formulazione della norma prevede espressamente che *"l'assistenza deve essere mantenuta riservata"*, conseguentemente la protezione deve essere

⁹ Persona fisica che assiste il segnalante nel processo della segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

garantita al facilitatore anche sotto il profilo della riservatezza sia per quanto riguarda l'identità del facilitatore, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza.

2.2 Oggetto della segnalazione

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui la persona segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici sopra descritti (cfr. § 2.1).

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti¹⁰. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie che il segnalante presume possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal D.Lgs. n.24/2023.

Violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica
<p><i>Violazioni del diritto nazionale</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Illeciti civili• Illeciti amministrativi• Illeciti penali• Illeciti contabili• Reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n.231/2001¹¹• Violazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. n.231/2001
<p><i>Violazioni del diritto dell'UE</i></p> <p>Illeciti commessi in violazione della normativa UE, indicata nell'Allegato al D.Lgs. n.24/2023, riguardanti [art.2, co.1, lett. a), n.3 del D.Lgs. n.24/2023]:</p> <ul style="list-style-type: none">a. contratti pubblici;b. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;c. sicurezza e conformità dei prodotti;d. sicurezza dei trasporti;e. tutela dell'ambiente;f. radioprotezione e sicurezza nucleare;g. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;h. salute pubblica;i. protezione dei consumatori;j. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. <p>Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (art. 325 del TFUE¹² lotta</p>

¹⁰ **Art.2, co.1, lett. b) del D.Lgs. n.24/2023:** "«informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;"

¹¹ Cfr. allegato n.1 del Modello di organizzazione e controllo-Parte generale (Rev.05 del 30.12.2020).

¹² Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica

contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE [art.2, co.1, lett. a), n.4 del D.Lgs. n.24/2023].

Atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art.26, par.2 del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società [art.2, co.1, lett. a), n. 5 del D.Lgs. n.24/2023].

Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai nn.3, 4 e 5 sopra indicati [art.2, co.1, lett. a), n. 6 del D.Lgs. n.24/2023]. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

**COSA NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE, DENUNCIA O
DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

2.3 Elementi e caratteristiche delle segnalazioni

Il segnalante è tenuto a indicare gli elementi utili a consentire le dovute ed appropriate verifiche/controlli a riscontro delle affermazioni e dei fatti ricompresi nell'oggetto della segnalazione e che gli stessi siano riscontrabili e conosciuti direttamente e non riportati o riferiti da altri soggetti.

CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

È necessario risultino chiare

- **le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;**
- **la descrizione del fatto;**
- **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.**

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Chi gestisce le segnalazioni, nel caso in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

2.4 Le segnalazioni anonime

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Agecontrol, laddove la segnalazione anonima sia circostanziata, ovvero vi riscontri gli elementi di cui al paragrafo 2.3 (Elementi e caratteristiche delle segnalazioni), la considera alla stregua delle segnalazioni di cui al D.Lgs. n.24/2023.

Nel caso la persona segnalante è stata successivamente identificata ed ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni (cfr. § 2.5).

2.5 La comunicazione delle ritorsioni ad Anac

Il D.Lgs. n.24/2023¹³ disciplina le comunicazioni ad Anac delle ritorsioni¹⁴ che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

Per la comunicazione della ritorsione ad Anac è necessario il requisito della consequenzialità tra la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione. Pertanto il segnalante deve fornire ad Anac elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la connessione logica tra segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Le comunicazioni di ritorsioni, come indicato dal decreto¹⁵, sono trasmesse esclusivamente ad Anac per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. È

¹³ Art.17 (Divieto di ritorsione).

¹⁴ In merito alla nozione di ritorsione cfr. par. 4.2.1 delle Linee guida Anac di cui alla Delibera n.311 del 12 luglio 2023.

¹⁵ vd. D.Lgs. n.24/2023, art.19 (Protezioni dalle ritorsioni).

importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da Anac per non vanificare le tutele che il citato decreto garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Laddove la comunicazione di ritorsione pervenga erroneamente ad Agecontrol, invece che ad Anac, la Società è tenuta a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmettere ad Anac la comunicazione, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che l'ha effettuata.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti adottati dalla Società ne dichiara la nullità ed emette un provvedimento sanzionatorio (da 10.000 a 50.000 euro) nei confronti del soggetto responsabile degli stessi (cfr. § 3.5).

In caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'art.18 della L. n.300/1970 o dell'art.2 del D.Lgs. n.23/2015. L'ordine di "reintegro" resta di esclusiva competenza della magistratura (cfr. § 3.5).

3. PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il decreto, in recepimento della Direttiva europea, ha previsto più canali di presentazione delle segnalazioni.

Canali di segnalazione
Canali interni
Canale esterno presso Anac
Divulgazione pubblica
Denuncia all'Autorità giudiziaria

La preferenza ai canali interni deve essere prioritaria e solo ove si verificano particolari condizioni, specificatamente previste dal legislatore, il segnalante può fare ricorso al "canale esterno" attivato presso Anac.

3.1 Modalità di segnalazione

Si premette che Agecontrol ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi in quanto ha ritenuto importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

La piattaforma informatica, in linea con le indicazioni indicate dal decreto e dalle linee guida Anac¹⁶, è in grado di garantire, attraverso l'utilizzazione di tecnologie di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione. La stessa applicazione permette di inviare segnalazioni anonime rimanendo, sempre, facoltà del segnalante fornire, anche successivamente, la propria identità.

¹⁶ Delibera n.311 del 12.07.2023.

	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA	Rev. 02	
		Data: 18.12.2023	Pag. 12 di 18

Pertanto, le segnalazioni provenienti da soggetti interni ed esterni (cfr. § 2.1), possono essere inviate al RPCT tramite:

- applicativo informatico disponibile sulla rete all'indirizzo <https://agecontrol.whistleblowing.it/>. Lo stesso applicativo informatico può essere utilizzato per le segnalazioni aventi per oggetto i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n.231/2001 e le violazioni del Modello 231. In questo caso il RPCT coinvolge nella gestione della segnalazione l'Odv.
- posta elettronica (aziendale/personale) del segnalante all'indirizzo "rpct.segnalazioni@agecontrol.it" (indirizzato al RPCT e ad eventuali soggetti da questo autorizzati) cui va allegato il "Modello per la segnalazione di condotte illecite" compilato nelle sue diverse sezioni e disponibile sul sito internet di Agecontrol nella sezione 'società trasparente'.
Qualora le segnalazioni abbiano per oggetto i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n.231/2001 e le violazioni del Modello 231 vanno inviate all'indirizzo "org.vigilanza@agecontrol.it"
- formato cartaceo (tramite posta ordinaria o posta aziendale interna) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza c/o Agecontrol Spa, via Giovanni Battista Morgagni n.30/H - 00161 Roma, in doppia busta chiusa, scrivendo sulla busta esterna la dicitura RISERVATA e riportando, solo in quella interna, la segnalazione con gli eventuali dati relativi all'identità del segnalante. La stessa modalità può essere utilizzata per le segnalazioni aventi per oggetto i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n.231/2001 e le violazioni del Modello 231 inviando la segnalazione all'Organismo di vigilanza c/o Agecontrol Spa, via Giovanni Battista Morgagni n.30/H - 00161 Roma .

Per procedere alla trattazione delle segnalazioni è, di norma, necessaria la presenza di elementi che consentano il riscontro dell'identità del segnalante (documento di identità ovvero riscontro attraverso notifica di accettazione al segnalante interno). Tuttavia, l'invio di segnalazioni in forma anonima non viene a priori precluso, pur rimanendo il loro trattamento subordinato alla qualità e al livello di dettaglio dei fatti narrati (cfr. § 2.4). Rimane, in ogni caso, facoltà del segnalante fornire, anche successivamente, la propria identità che verrà indicata al solo RPCT che dovrà trattarla con riservatezza secondo le indicazioni previste dal decreto.

3.2 Segnalazione all'indirizzo <https://agecontrol.whistleblowing.it/>

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata anche in forma anonima. Se anonima, sarà presa in

carico in funzione della qualità e del livello di dettaglio dei fatti narrati (cfr. § 2.4).

- la segnalazione viene ricevuta dal RPCT e dalle persone dallo stesso incaricate e gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante, anche se in forma anonima, riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti ed allegare eventuali altri documenti. Si raccomanda di conservare il codice in luogo sicuro;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (PC, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

3.2 Segnalazioni di violazione del "Modello di organizzazione gestione e controllo" (ex D.Lgs. n.231/2001)

Le segnalazioni aventi per oggetto i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n.231/2001 e le violazioni del Modello 231 e le tutele del relativo segnalante erano state anch'esse oggetto di trattazione della L. n.179/2017 che, al riguardo aveva disposto l'aggiornamento dell'art.6 del D.Lgs. n.231/2001 mediante l'introduzione di nuovi commi. Questi sono stati abrogati dal D.Lgs. n.24/2023 in quanto in esso ricompresi.

Per quanto attiene alle garanzie di tutela del segnalante, essendo Agecontrol una società in controllo pubblico, queste sono quelle previste dal decreto e riepilogate al successivo § 3.4 delle presenti istruzioni e devono essere fatte proprie dall'Organismo di vigilanza.

Per le modalità di trasmissione della segnalazione si rimanda alle indicazioni riepilogate al § 3.1 delle presenti istruzioni; si rimarca che Agecontrol, anche per le segnalazioni relative a violazioni del Modello 231, garantisce al segnalante le medesime tutele sopra indicate.

3.3 Soggetti segnalanti con qualifica di pubblico ufficiale o di ufficiale di polizia giudiziaria

Visto il ruolo che l'Agenzia riveste nell'espletare la sua attività istituzionale, si evidenzia che, per il segnalante che dovesse rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di ufficiale di polizia giudiziaria, l'invio della segnalazione non esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria (artt.361 e 362 c.p.) i fatti penalmente rilevanti di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio (artt.331 e 347 c.p.p.).

Si rammenta che l'ambito oggettivo degli artt.361 e 362 del c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dall'informatore che può comunicare, al RPCT o agli altri soggetti in precedenza richiamati, anche illeciti di altra natura.

3.4 Gestione della segnalazione

Il RPCT si avvale, per la gestione della segnalazione, del supporto dell'Ufficio Relazioni con gli Organismi aziendali e può costituire, qualora lo ritenga necessario, un gruppo di lavoro dedicato i cui componenti dovranno essere indicati in un apposito atto organizzativo. Non possono far parte del gruppo di lavoro componenti in conflitto di interessi con la segnalazione. I componenti hanno gli stessi vincoli di riservatezza e le stesse responsabilità previste per il RPCT e -per garantirne la terzietà qualora siano coinvolti in successiva attività di valutazione dei fatti segnalati- non possono essere individuati tra i soggetti nella cui competenza rientra direttamente la gestione di procedimenti disciplinari.

La segnalazione viene ricevuta dal RPCT il quale:

- entro il termine massimo di 7 giorni dalla sua ricezione, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà un corretto seguito¹⁷ alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro¹⁸ entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione alla persona segnalante.

Qualora la segnalazione abbia un risvolto ai fini del D.Lgs. n.231/2001, il RPCT informa l'Organismo di vigilanza omettendo, se conosciuta, l'identità del segnalante.

Per le segnalazioni per le quali il segnalante ha fornito la propria identità, l'avviso di ricevimento della segnalazione e il riscontro del seguito dato vengono inviati dal RPCT:

- con una risposta attraverso l'applicativo informatico utilizzato dal segnalante (<https://agecontrol.whistleblowing.it/>);
- all'indirizzo di posta elettronica aziendale del segnalante, riscontrandone preventivamente l'identità (verifica che sia l'autore della segnalazione);
- all'indirizzo di posta elettronica, se comunicato, del segnalante nel caso di segnalazione inviata da un indirizzo di posta elettronica personale o, qualora

¹⁷ Per "seguito" si intende l'azione intrapresa dalla Società per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate [art.2, co.1, lett. n) del D.Lgs. n.24/2023].

¹⁸ Per "riscontro" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione [art.2, co.1, lett. o) del D.Lgs. n.24/2023].

	<p>PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA</p>	<p>Rev. 02</p>	
		<p>Data: 18.12.2023</p>	<p>Pag. 15 di 18</p>

sia stata dal segnalante comunicata la propria identità, tramite posta ordinaria o interna.

Per le segnalazioni in forma anonima, il RPCT, procede, laddove la segnalazione anonima sia circostanziata, ovvero vi riscontri gli elementi di cui al paragrafo 2.3 (Elementi e caratteristiche delle segnalazioni), considerandole alla stregua delle segnalazioni di cui al D.Lgs. n.24/2023. In caso diverso, l'eventuale trattazione è subordinata ad una valutazione congiunta con il legale rappresentante e, qualora la segnalazione abbia risvolti con il D.Lgs. n.231/2001, con l'OdV.

Nel caso di conoscenza dell'identità del segnalante, ma anche, in caso di suo anonimato, qualora abbia usato l'applicativo informatico, il RPCT avvia la fase iniziale di riscontro dei fatti descritti anche attraverso richieste:

- di ulteriori chiarimenti al segnalante, per circostanziare il fatto denunciato ed individuare ulteriori elementi utili connessi alla condotta segnalata e, prioritariamente, per comprendere se la segnalazione sia ragionevolmente veritiera o pretestuosa;
- di chiarimenti ad eventuali altri soggetti coinvolti, adottando le necessarie cautele in ordine alla tutela del segnalante.

Sulla base della valutazione dei fatti e dei riscontri svolti, in caso di evidente e manifesta infondatezza, il RPCT archivia la segnalazione comunicandolo al segnalante (laddove conosciuto), ma anche, in caso di suo anonimato, qualora abbia usato l'applicativo informatico, e, in caso di dipendente di Agecontrol, coinvolgendo la struttura della Società competente per la valutazione di eventuali azioni disciplinari.

Nel caso si ravvisino elementi di fondatezza del fatto segnalato, il RPCT inoltra la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati e anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, ai seguenti soggetti:

- dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- struttura aziendale che si occupa dei procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- Autorità giudiziaria, Anac, etc., per i profili di rispettiva competenza.

L'inoltro della segnalazione ai predetti soggetti deve avvenire provvedendo ad eliminare i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e, ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

Inoltre, nel caso di invio all'Autorità giudiziaria, andrà specificato che si tratta di una segnalazione per la quale si dovrà assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal decreto.

	<p>PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA</p>	Rev. 02	
		<p>Data: 18.12.2023</p>	<p>Pag. 16 di 18</p>

3.5 Tutela del segnalante

La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e, ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, è garantita dal RPCT sin dalla presa in carico della segnalazione e va assicurata anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi. Le segnalazioni ricevute per posta ordinaria o interna sono protocollate in via riservata e messe a disposizione del solo RPCT che, indipendentemente dal canale utilizzato, provvede alla relativa archiviazione.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'azienda, dovrà essere inoltrato il solo contenuto della segnalazione, avendo cura di eliminare tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante e, ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. I soggetti interni informano il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, secondo quanto previsto dal decreto ed in particolare:

1. nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art.329 c.p.p.;
2. nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante e, ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In tal caso chi gestisce la segnalazione dovrà dare avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati

Nel caso di trasmissione all'A.G., detta trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui il D.Lgs. n.24/2023 riconosce un tutela rafforzata della riservatezza.

La segnalazione, i dati e i documenti conseguenti, sono sottratti all'accesso¹⁹ previsto dagli artt.22 e seguenti della L. n.241/1990²⁰, nonché al diritto di accesso di cui al Capo I-bis²¹ del D.Lgs. n.33/2013.

¹⁹ Così indicato all'art.1, co.4, della L. n.179/2017.

²⁰ Legge 7 agosto 1990, n.241 avente per oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

²¹ "Diritto di accesso a dati e documenti".

Il lavoratore che effettua la segnalazione e, ove presente, il facilitatore, le persone coinvolte e le persone menzionate nella segnalazione, non può -in conseguenza della stessa- essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro. Gli atti discriminatori o ritorsivi (all.1 alle presenti istruzioni) eventualmente adottati da Agecontrol verso il proprio dipendente e, ove presente, il facilitatore, le persone coinvolte e le persone menzionate nella segnalazione sono nulli²²; il segnalante licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro²³ ai sensi dell'art.18²⁴ della L. n.300/1970 o dell'art.2²⁵ del D.Lgs. n.23/2015.

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'Anac applica nei confronti del responsabile di misure ritorsive sanzioni amministrative pecuniarie (art.1, co.1 del D.Lgs. n.24/2023).



²² Art.19, co.3 del D.Lgs. n.24/2023.

²³ Art.19, co.3 del D.Lgs. n.24/2023.

²⁴ art.18: "Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo".

²⁵ Art.2: "Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale".

	<p>PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA</p>	Rev. 02	
		<p>Data: 18.12.2023</p>	<p>Pag. 18 di 18</p>

Allegato 1: di seguito sono indicate talune fattispecie punitive, non esaustive, che costituiscono "ritorsione" secondo la definizione²⁶ del decreto

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

²⁶ **Ritorsione:** "Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"